Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1962, n. 182.
Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, aumentato a lire 1.300 milioni con legge 2 gennaio 1958, n. 1, viene ulteriormente elevato a lire 2.300 milioni, mediante trasferimento a tale scopo di mezzi già accantonati, tratti dall'azienda bancaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 12 aprile 1962, n. 183.
Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

Art. 2.

La paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco è stabilita nella misura netta di lire 180.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 4.

All'onere di lire 2.388.622.500 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà per lire 2.333.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 111 (lire un miliardo), n. 113 (lire 715.000.000), n. 120 (lire 330.000.000), n. 159 (lire 248.000.000) e numero 237 (lire 40.000.000) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 19.250.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; per lire 27.262.500 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 8.150.000) e n. 110-*bis* (lire 19.112.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; per lire 5.110.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 4.000.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere di lire 4.777.245.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 1.111.245.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62; per lire 3.666.000.000, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 519 milioni), n. 142 (lire 1.695.000.000), n. 143 (lire un miliardo), n. 159 (lire 390.000.000) e n. 236 (lire 62.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — LA MALFA — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA N. 1.

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELL'ESERCITO E DELL'AERONAUTICA

1. — *Militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati*:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

soldato, aviere	L. 90
caporale, aviere scelto	» 100
caporale maggiore, primo aviere	» 115

b) con 40 o più mesi di servizio:

soldato, aviere	» 130
caporale, aviere scelto	» 150
caporale maggiore, primo aviere	» 170

2. — *Militari e graduati di truppa a ferme speciali o raffermati*:

dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio	L. 250
durante il secondo anno di servizio	» 280
durante il terzo anno di servizio	» 380
durante il quarto anno di servizio	» 450
durante il quinto anno di servizio	» 500
durante il sesto anno di servizio	» 580
durante il settimo anno di servizio	» 620
dopo sette anni di servizio	» 660

TABELLA N. 2

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI COMUNI E SOTTOCAPI DELLA MARINA

1. — *Comuni e sottocapi in servizio di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità*:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di seconda classe	L. 90
comune di prima classe	» 100
sottocapo	» 115

b) con 40 o più mesi di servizio:

comune di seconda classe	» 130
comune di prima classe	» 150
sottocapo	» 170

2. — *Comuni e sottocapi di leva a bordo su navi in armamento o in riserva*:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di seconda classe	L. 100
comune di prima classe	» 110
sottocapo	» 125

b) con 40 o più mesi di servizio:

comune di seconda classe	» 140
comune di prima classe	» 160
sottocapo	» 180

3. — *Comuni e sottocapi volontari a bordo e a terra*:

dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di prima classe	L. 250
durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	» 280
durante il secondo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	» 380
durante il terzo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	» 450
durante il quarto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	» 500
durante il quinto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe e fino alla promozione a sergente	» 580

4. — *Comuni e sottocapi di leva raffermati a bordo e a terra*:

durante il primo vincolo annuale	L. 380
durante il secondo vincolo annuale	» 450
durante il terzo e quarto vincolo annuale	» 500
durante il quinto vincolo annuale	» 580
durante il sesto vincolo annuale	» 620

LEGGE 12 aprile 1962, n. 184.

Concessione di un contributo di lire 186 milioni al comune di Cortina d'Ampezzo per la organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali del 1956.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 186 milioni a favore del comune di Cortina d'Ampezzo per provvedere alla estinzione delle passività incontrate dal Comune stesso per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 1956 e fino allo svolgimento di essi.

Le modalità di erogazione del contributo saranno stabilite dal Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 12 aprile 1962, n. 185.

Norme per l'assistenza degli orfani dei caduti per causa di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 200 milioni da destinarsi all'assistenza degli orfani dei caduti per servizio, in applicazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno determina le modalità per l'attuazione dell'assistenza di cui all'articolo 1 e, ove occorra, stipula apposita convenzione, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, di detta attività.

In tal caso farà parte del Consiglio di amministrazione dell'ente prescelto, per quanto attiene ai servizi di cui sopra, un membro nominato dal Ministro per l'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 16 aprile 1962, n. 186.

Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965.

Il termine di 6 anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, primo comma, terzo alinea, è prorogato al 31 dicembre 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 16 aprile 1962, n. **187.**
Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, è abolito.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 aprile 1962, n. **188.**
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli uditori che hanno conseguito la nomina come vincitori di concorso e che sono dichiarati idonei nel primo esame pratico al quale possono partecipare, sono nominati aggiunti giudiziari con decorrenza a tutti gli effetti dal compimento di due anni dalla nomina a uditore.

Con la medesima decorrenza sono nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, come idonei del medesimo concorso, sono stati ammessi in magistratura successivamente ed hanno superato lo stesso esame pratico.

Gli uditori che, per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla loro volontà, non hanno partecipato al primo esame pratico relativo al loro concorso di ammissione in carriera, e quelli che sono stati esclusi o dichiarati non idonei nell'esame stesso, se superano un esame pratico al quale abbiano partecipato uditori cui è applicabile la disposizione del primo comma, conseguono la nomina ad aggiunto giudiziario con la decorrenza attribuita agli uditori predetti; in mancanza, la nomina è ad essi conferita con decorrenza dalla data del relativo decreto.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà determinata, a norma dell'articolo 1 ed agli effetti giuridici ed economici, la decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario conferita in seguito agli esami pratici indetti dopo il 1° gennaio 1949.

Agli incaricati di funzioni giudiziarie dichiarati idonei negli esami pratici ai quali sono stati ammessi a norma della legge 23 aprile 1950, n. 210, è riconosciuta, agli effetti giuridici ed economici, la medesima anzianità attribuita in applicazione del comma precedente agli uditori insieme con i quali hanno sostenuto l'esame stesso, fermi restando l'ordine delle singole graduatorie degli esami pratici e la precedenza nel ruolo di anzianità, nell'ambito di ciascun esame, degli aggiunti provenienti dai concorsi per uditore su quelli già incaricati di funzioni giudiziarie.

Resta ferma la decorrenza della nomina ad aggiunto dalla data dei rispettivi decreti nei confronti dei magistrati dichiarati idonei nell'esame pratico indetto con decreti ministeriali 29 dicembre 1952 e 22 aprile 1953 ed in quelli indetti con decreti ministeriali 5 luglio 1956 e 5 novembre 1957.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 aprile 1962, n. **189.**
Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nella attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione di depositi di olii minerali da collocarsi presso

le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene, provvede il prefetto della Provincia ove si effettuano le perforazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

La concessione è rilasciata per una durata non inferiore ad anni 5; durante il periodo di validità della concessione il deposito a cui essa si riferisce può liberamente seguire nei suoi spostamenti l'impianto di perforazione al quale è annesso; di ogni spostamento deve essere data immediata notizia al prefetto che ha rilasciato la concessione.

Ad istanza della società interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il prefetto della Provincia ove si effettuano le perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, sempre che i depositi risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza e sentito il competente comando dei vigili del fuoco, rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati nel comma primo del presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367. Il permesso provvisorio decade di diritto se non è seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla data del rilascio.

Art. 2.

Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi.

Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la società interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato.

Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della società interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 aprile 1962, n. 190.

Modifica della tabella « E », allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, numero 628, è modificata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1962:

Coefficiente di stipendio	Importo
670	67.000
500	50.000
402	40.200
325	32.500
271	27.100
229	22.900
202	20.200
180	18.000
157	15.700

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 24 aprile 1962, n. 191.

Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 164 del Codice penale (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*) è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se è intervenuta riabilitazione, né al delinguente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi ».

Art. 2.

L'articolo 175 del Codice penale (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*) è sostituito dal seguente:

« Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 24 aprile 1962, n. 192.

Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure dell'indennità di alloggio in atto per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di alloggio a titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate di lire 5.000 mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.

L'aumento disposto dal precedente comma non è operante ai fini della determinazione delle misure dell'indennità di alloggio per il personale celibe o vedovo senza prole.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 625 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 2 miliardi e 500 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — ANDREOTTI — BOSCO — RUMOR — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 24 aprile 1962, n. 193.

Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1962, le misure della indennità militare dovuta ai sottufficiali: dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, dell'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e dell'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.

L'aumento di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva ed ai vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

L'aumento stabilito dal precedente articolo 1 non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, per il personale in servizio presso le Amministrazioni finanziarie.

Art. 3.

L'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza e l'indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio di polizia ».

Le misure della indennità di servizio di polizia di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di carabiniere.

Art. 4.

L'indennità speciale giornaliera di polizia tributaria e l'indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza; nonchè il supplemento all'indennità militare speciale di polizia tributaria, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di polizia tributaria ».

Le misure della indennità di polizia tributaria di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del supplemento indicati nel comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi finanzieri che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo della guardia di finanza, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di finanziere.

Art. 5.

L'indennità speciale giornaliera carceraria e l'indennità giornaliera di ordine pubblico, spettanti agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, nonchè il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, spettante ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo stesso, sono riuniti in unica indennità mensile che assume la denominazione di « indennità di servizio carcerario ».

Le misure dell'indennità di servizio carcerario di cui al precedente comma sono da ragguagliare a 30 volte la misura giornaliera delle indennità e del soprassoldo indicati al comma stesso e soppressi dal successivo articolo 7.

Agli allievi agenti di custodia che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto del Corpo degli agenti di custodia, spetta l'indennità di cui ai commi precedenti nella misura giornaliera pari ad un trentesimo di quella prevista per il grado di agente di custodia.

Art. 6.

Nei casi in cui lo stipendio (o paga) sia sospeso o ridotto, le indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono sospese o ridotte in proporzione.

Art. 7.

Sono abrogati l'articolo 26, comma secondo, del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sostituito dall'articolo 7 del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874; l'articolo 13 del regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742; il regio decreto 3 febbraio 1927, n. 309; l'articolo 4 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178; il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187; gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1110; l'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1469; l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1537; il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819, e la legge 5 luglio 1950, n. 687.

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 10 miliardi e 750 milioni per l'esercizio finanziario 1961-1962 e di lire 25 miliardi e 800 milioni per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI —
TAVIANI — BOSCO —
TRABUCCHI — RUMOR —
TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961.

Pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1961, al registro n. 1, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 marzo 1961, con il quale è stato determinato il contingente numerico del personale salariato non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61, in complessive 394 unità di cui 38 specializzate;

Considerato che attualmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è dotato di una pianta organica di sette operai permanenti specializzati determinata in base alle disposizioni di cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644; al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, ed alla legge 13 luglio 1954, n. 560;

Visto l'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il quale, fra l'altro, dispone che i salariati non di ruolo e gli operai giornalieri assunti a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere collocati nel ruolo degli operai permanenti;

Considerato che hanno titolo a beneficiare delle disposizioni contenute nella citata disposizione legislativa complessivamente n. 271 unità, in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da suddividere, come appresso, tra le categorie previste dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90: unità 51 di 1ª categoria; unità 115 di 2ª categoria; unità 103 di 3ª categoria; unità 1 di 4ª categoria ed 1 unità di 5ª categoria;

Considerato che in armonia al disposto di cui al secondo comma dell'art. 62 della più volte citata legge 5 marzo 1961, si rende necessario incrementare la pianta organica degli operai permanenti del Ministero della agricoltura e delle foreste onde consentire l'inquadramento nel ruolo dei permanenti degli operai in servizio presso il suddetto Ministero;

che l'ampliamento del ruolo degli operai permanenti deve avere effetto dal 29 marzo 1961, data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 29 marzo 1961 la pianta organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è numericamente determinata in complessive 278 unità, così ripartite ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con riserva di determinare con successivo provvedimento la pianta organica degli operai addetti ai lavori di bonifica:

Coeff. 167	I categoria	unità	58
» 157	II categoria	»	115
» 151	III categoria	»	103
» 148	IV categoria	»	1
» 139	V categoria	»	1
	Totale . . .	unità	278

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1961

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1962
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 271. — DI STEFANO

(2588)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1962.

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 1° aprile 1959, con il quale era stato provveduto alla nomina del prof. Bruno Visentini a vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 21 marzo 1959;

Ritenuto che, essendo scaduto il periodo di nomina, occorre provvedere alla sua conferma in carica per il triennio 21 marzo 1962-20 marzo 1965;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Bruno Visentini è nominato vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale per il triennio decorrente dal 21 marzo 1962.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1962
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 339. — BAIOCCHI

(2579)

DECRETO PREFETTIZIO 20 aprile 1962.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità, in conformità al disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Viste le designazioni degli Enti e delle Organizzazioni interessate;
Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Salerno, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Presidente:
il prefetto della Provincia;

Componenti:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Salerno;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente a Salerno;
l'ufficiale sanitario di Salerno;
il direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Napoli dott. Paolo, medico condotto, Salerno;
Avigliano comm. Gaetano, presidente dell'Ospedale civile di Cava dei Tirreni;
Napoli dott. Achille, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Salerno;
Pepe prof. dott. Guglielmo, primario medico dell'Ospedale civile di Salerno;
Toro prof. dott. Nicola, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Salerno;
di Sergio dott. Emanuele, medico chirurgo, Agropoli;
Ravera dott. Bruno, medico chirurgo, Salerno;
Viscardi dott. Francesco, medico esperto in pediatria;
Santacroce avv. Paolo, esperto in materie amministrative, Cava dei Tirreni;
Ricciardi dott. ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Guariglia dott. ing. Emilio, esperto in ingegneria urbanistica e in edilizia ospedaliera;
D'Aniello dott. Ennio, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;
Ferrara dott. Vinicio, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;
Lenza dott. Alberigo, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
Guidotti ost. Francesca, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;
Elia dott. Alamiro, rappresentante dell'I.N.P.S.;
Pinto dott. Biagio, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
Galdi dottor Domenico, rappresentante dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Domenico Varricchio, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Salerno, addì 20 aprile 1962

Il Prefetto: GERLINI

(2610)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 marzo 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Noble M. Melencamp, Vice console degli S.U.A. a Milano.

(2443)

In data 31 marzo 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John K. Franzen, Vice console degli S.U.A. a Roma, presso la sezione consolare dell'Ambasciata.

(2441)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare.

n. A-152 del 10 aprile 1962 - Acquisto di titoli esteri da parte di Istituti, Società ed Enti finanziari con sede nel territorio della Repubblica.

(2607)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 316, l'Amministrazione provinciale di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.252.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2618)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione provinciale di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 602.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2619)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.883.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2615)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 343.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2616)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 815, l'Amministrazione comunale di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 312.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2617)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 312, l'Amministrazione comunale di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 618.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2620)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 488.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2621)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 3 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	590,83	574 —	574 —	574,75	573 —	590,82	576 —	—	590,75	590,80
Fr. Sv.	142,82	143,05	143,02	142,98	143 —	142,80	143,03	142,80	142,80	143 —
Kr. D.	90,01	90 —	89,99	89,98	90 —	89,99	89,955	89,95	90 —	90 —
Kr. N.	87,03	87,05	87,03	87,04	87 —	87,04	87,05	87,05	87,04	87 —
Kr. Sv.	120,55	120,58	120,60	120,64	120,50	120,61	120,61	120,60	120,64	120,60
Fol.	172,56	172,43	172,48	172,485	172,45	172,49	172,47	172,55	172,49	172,75
Fr. B.	12,46	12,465	12,4675	12,4675	12,47	12,47	12,4665	12,45	12,460	12,4650
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,67	126,66	126,67	126,66	126,6550	126,65	126,66	126,66
Lst	1745,25	1745,25	1744,90	1745,35	1745 —	1745,56	1745,30	1745,60	1745,65	1745,35
Din. occ.	155,10	155,25	155,20	155,20	155,22	155,13	155,185	155,10	155,14	155,16
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05	24,048	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,76	21,80	21,80	21,80	21,76	21,75	21,78	21,77	21,75

Media dei titoli del 3 maggio 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,375
1 Franco svizzero	143,005
1 Corona danese	89,967
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	172,477
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1745,325
1 Marco germanico	155,192
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo port.	21,775

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoche d'ufficio di autorizzazione alla produzione ed al commercio di specialità medicinali

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3725/R dell'8 aprile 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Padilplex » granulare, preparata dalla ditta Farmaco Italiano Padil di Milano, registrata al n. 15.909 con decreto del 2 ottobre 1959, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3727/R dell'8 aprile 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ritarbin 12 » fiale, preparata dalla ditta Dammas Farmochimici di Roma, registrata al n. 17.682, a nome della ditta Barek Farmaceutici di Roma con decreto del 24 novembre 1960, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3726/R dell'8 aprile 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Anucalcium con vitamina *A* e *D*-2 » supposte per adulti, preparata dalla ditta Saita di Milano, registrata al n. 1751/A con decreto del 12 agosto 1950, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 3728/R dell'8 aprile 1962, è stata revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Viogrippil » compresse, preparata dalla ditta Laboratorio farmaceutico G. Violani di Milano, registrata al n. 17.178 con decreto del 31 maggio 1960, essendo risultato che, da un controllo eseguito, la composizione della specialità medicinale predetta non corrisponde al dichiarato.

(2559)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto ministeriale addì 18 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, viene prorogata fino al 30 aprile 1963 e il sig. Settimo del Tozzotto è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2553)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto ministeriale addì 18 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca, viene prorogata fino al 30 aprile 1963 e il sig. Dino Nuti è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2556)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento

Con decreto ministeriale addì 18 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Benevento, viene prorogata fino al 30 aprile 1963 e l'avv. Ettore Perriello è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2557)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto Zebedassi », con sede in Zebedassi, frazione del comune di Cantalupo Ligure (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5167, in data 27 aprile 1962, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acquedotto Zebedassi », con sede in Zebedassi, frazione del comune di Cantalupo Ligure (Alessandria), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 2 marzo 1958.

(2591)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Tartaro Osellin », con sede in Cavarzere

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13292, in data 26 aprile 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Tartaro Osellin », con sede in Cavarzere, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 11 dicembre 1959.

(2593)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda presentata dal signor Ussai Giuseppe, nato a Gorizia il 7 febbraio 1904 e qui residente in via G. Mameli n. 5, a nome e nell'interesse del proprio figlio minorenne Usaj Giovanni, intesa ad ottenere la riduzione in forma italiana del cognome di quest'ultimo, al fine di uniformare la grafia del cognome stesso a quella dello istante;

Atteso che il motivo suddetto consiglia l'adozione del provvedimento richiesto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto:

Decreto:

Al minore Usaj Giovanni di Giuseppe e della Humar Clementina, nato a Postumia addì 21 agosto 1949, residente a Gorizia, via G. Mameli, 5 è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Usaj » in « Ussai ».

Gorizia, addì 3 aprile 1962

Il Prefetto: G. NITRI

(2299)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la tabella P.A., quadro 67, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia. Il concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da un esame teorico-pratico per l'accertamento della idoneità tecnica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti, inoltre, debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria ed essere in possesso della patente di guida almeno della categoria *D* (oppure di 2° grado secondo il vecchio Codice della strada).

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie, alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore degli ex combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che rientrino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire esclusivamente al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità, con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, coloro che alla data del bando hanno superato il 32° anno, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

7) il possesso della patente di guida almeno della categoria *D* (oppure di 2° grado secondo il vecchio Codice della strada), indicando gli estremi della patente stessa;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) gli eventuali servizi prestati presso le pubbliche Amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le forze armate di polizia, la loro durata e le cause che dettero luogo alla risoluzione del rapporto d'impiego o al congedo;

10) eventuali benemerenze militari o civili.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che presentano la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Prove di esame

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno indicati con successivo decreto.

La data della prova pratica sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima del suo svolgimento. Di detta data sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che avranno superato con esito favorevole detta prova saranno ammessi a sostenere un esame teorico-pratico per l'accertamento della idoneità tecnica.

L'esame consisterà in una prova orale nella quale i concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza delle norme del Codice della strada nonchè della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo e da una prova pratica di guida.

Dette prove non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nella prova di scrittura sotto dettato e di sette decimi nell'esame teorico-pratico d'idoneità tecnica.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato e l'esame per l'accertamento della idoneità tecnica, i candidati dovranno presentarsi muniti della patente di guida almeno della categoria *D* (oppure di 2° grado secondo il vecchio Codice della strada), conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare il diritto a preferenza o alla elevazione del limite massimo di età

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura e l'esame per l'accertamento della idoneità tecnica dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1°), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, redatti come segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 100 le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ha la sua residenza l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, dalla quale risulti anche la tabella (*C* o *D*) che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i figli dei mutilati ed invalidi per servizio presenteranno il medesimo documento di cui alla lettera *a*);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre 1956 ed i connazionali assenti temporaneamente dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno reso impossibile il ritorno, nonchè i rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959 per la situazione determinatasi a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari oppure copia autentica dell'attestato stesso;

d) i rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima del gennaio 1959, che sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volontà, ed i connazionali, già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, che abbiano dovuto rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione della Amministrazione internazionale, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o copia autentica) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) perseguitati politici o razziali:

a) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno copia della relativa sentenza. Coloro che, per lo stesso motivo, abbiano riportato sanzioni di polizia ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica con attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

8) coniugati e capi di famiglie numerose:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

b) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, ed una attestazione di lodevole servizio rilasciate ed autenticate dai superiori gerarchici. Coloro che, fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un attestato rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle Amministrazioni da cui dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, nonchè un attestato di lodevole servizio,

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo da L. 100;

e) coloro che abbiano prestato eventuale servizio presso le forze armate di polizia dovranno esibire copia del foglio matricolare fornita di bollo da L. 200.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 9) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione del candidato dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine di merito risultante dalla somma dei coefficienti numerici che saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame.

A parità di merito saranno osservate le norme del quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 1°), a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione relativa, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) titolo di studio: certificato originale di compimento degli studi di istruzione obbligatoria o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il certificato originale.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento, non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed invalidi per servizio, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di agente tecnico.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di con-

gedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva redatti su carta da bollo da L. 100;

h) certificato in bollo rilasciato dalla Prefettura attestante il possesso della patente di guida almeno della categoria *D* (oppure di 2° grado secondo il vecchio Codice della strada).

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile indicato all'art. 6 n. 9 lettera *a*), se non l'abbiano già prodotta.

I candidati che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio presso Corpi di polizia, possono presentare soltanto il titolo di studio, il certificato attestante il possesso della patente di guida, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1962
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 35. — BOVIO

(2577)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, riservato ai laureati in chimica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, suindicato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi e le successive modificazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visti il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati e le successive estensioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, nonchè la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, sulle agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte dei profughi dai territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 19 giugno 1948, n. 141;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474 sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra nonchè ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Viste le leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 24 luglio 1951, n. 660, concernenti l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per la assistenza a favore dei profughi e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che , fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra, agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvedimenti a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi da territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona *B* del Territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Visti la legge 18 marzo 1958, n. 349 ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernenti il passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Viste le leggi 2 aprile 1958, n. 364, e 3 aprile 1958, n. 467, sull'estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche e sulle provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 92, concernente il riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatti di guerra;

Vista la legge 25 ottobre 1960, n. 1306, che reca provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 80, recante modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130;

Viste le vigenti disposizioni sul trattamento economico del personale statale;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 9 febbraio 1962, con la quale per il presente concorso sono stati determinati il numero dei posti, il programma di esame ed il titolo di studio;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90 concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 15 aprile 1961, n. 291 concernente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in « chimica ».

Gli aspiranti debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51 e successive estensioni e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A' termini dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 febbraio 1928, dal concorso di cui al precedente art. 1 sono escluse le donne.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

6) Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B*, al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa - piazza Mastai n. 11 - Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio;

l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese o tedesco) in cui gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre chè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

Il candidato dichiarato vincitore dovrà produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 300, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale o certificato di abilitazione provvisoria, o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 300;

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

D) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

E) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

G) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

H) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

I) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 300 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *D*) e *F*) dovranno contenere l'attesazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 300, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi

da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 300 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e ai fini della nomina del vincitore saranno osservate le disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il vincitore del concorso di cui al presente decreto che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Al vincitore del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede che gli verrà assegnata: qualora egli venga destinato a sede diversa da quella di residenza, gli saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1962
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 217. — MONACELLI

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di consigliere tecnico, branca « Sali e chinino »

(per laureati in chimica)

PROVE SCRITTE

Parte prima

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte seconda

Analisi chimica quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Parte terza

Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti:

a) analisi volumetriche - principi e metodi di titolazione;
b) analisi potenziometriche;
c) analisi elettrolitiche, polarografiche, amperometriche e coulombometriche;
d) cromatografia di assorbimento e di ripartizione - Cromatografia su scambiatori ionici;
e) cromatografia gassosa - principi ed analisi;
f) spettroscopia di assorbimento e di emissione - principi ed analisi spettrofotometriche nel campo del visibile, ultravioletto e infrarosso.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie e sarà integrata con domande sulle seguenti altre:

a) concetti e principi fondamentali sulla materia e sull'energia e leggi fondamentali della chimica moderna;
b) leggi fisico-chimiche - principi di termodinamica e di termochimica - equilibri chimici e cinetica chimica - stato gassoso, liquido e solido;
c) soluzioni - soluzioni diluite - pressione osmotica - dissociazione elettrolitica e idrolitica - colloidi e soluzioni colloidali;
d) sistemi omogenei ed eterogenei - equilibri eterogenei, fasi e componenti - variabilità di un sistema - regola delle fasi;
e) equilibrio tra fasi solide e liquide - sistemi di solubilità;
f) elettrochimica - teorie e leggi;
g) istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e della abitazione, della servitù prediale, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta);
h) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 9 marzo 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai n. 11 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (Provincia di . . . . . .) il . . . . (1) . . . . e residente in . . . . (Prov. . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di consigliere tecnico - branca « Sali e chinino » - nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in « chimica » conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . . nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (4) . . . . (5) . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . il 1962

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

V.: per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6) . . . .

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato cd assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

(2341)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio della Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 16141 del 1° dicembre 1961, con il quale è stato approvato il progetto generale di variante per la costruzione dell'edificio della Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova ed è stato delegato questo Provveditorato ad eseguire per lotti successivi il progetto generale di variante di cui in precedenza ed approvare i relativi progetti di stralcio;

Che in detto edificio dovranno essere eseguite alcune opere d'arte ai sensi delle succitate leggi n. 237 e 717;

Ritenuto che col presente decreto si approva la perizia di 3° stralcio dei lavori suindicati e si assume, tra l'altro, lo impegno di L. 9.200.000, per « opere artistiche »;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di lire due milioni per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio della Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Genova, addì 13 marzo 1962

Il provveditore: Virginio BARUSCOTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1962
Registro n. 25 *Prov. reg. OO. PP. per la Liguria, foglio n.* 156

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata all'abbellimento dell'edificio della Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova in via Opera Pia Causa.

Descrizione dell'opera

Bozzetto dell'opera artistica da eseguirsi con la tecnica pittorica dell'affresco o dell'incausto, nell'atrio di ingresso del-edificio, su di una parete delle dimensioni di circa metri 5,40 × 12,40.

Il bozzetto a colori dovrà essere eseguito su cartone nel rapporto di 1:10 e con la tecnica pittorica della tempera.

Particolare della grandezza del vero dell'opera artistica eseguito con la tecnica pittorica dell'affresco o dell'incausto, su telaio delle dimensioni di m. 0,70 × 0,50.

L'opera artistica dovrà trattare del tema « l'uomo e la energia » considerando le energie naturali utilizzate dall'uomo, quali l'energia muscolare, la forza degli animali, la energia del vento, dell'acqua, del fuoco, dell'elettricità, della materia (nucleare).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare un bozzetto ed un particolare della grandezza al vero dell'opera delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso del bozzetto dell'opera artistica destinata all'edificio della Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 300 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni, contenute nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesta seconda le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per la esecuzione dell'opera stessa indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Se più concorrenti dovranno firmare un bozzetto dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa Amministrazione.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria - Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237;

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo dagli elementi tecnici, estetici ed artistici del bozzetto nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera artistica che dovrà essere eseguita per il prezzo a corpo di L. 6.700.000 (lire seimilioni settecentomila) e con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8.

Detto compenso a corpo è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Gli artisti che si classificheranno al secondo e terzo posto saranno compensati, rispettivamente, con la somma di L. 500.000 e di L. 400.000.

Nessun compenso sarà corrisposto, e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non classificati.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quella del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non premiati ed i relativi particolari, della grandezza del vero dell'opera artistica rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso e trascorso tale termine l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti premiati ed i particolari della grandezza del vero dell'opera artistica rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana od attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera artistica sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno che dovrà essere richiesta all'Ufficio del genio civile di Genova, viale Brigate Partigiane n. 2, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2563)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1961, registro n. 33, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 18 ottobre 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1961, registro n. 46, foglio n. 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 in data 5 gennaio 1962, con il quale il numero dei posti messo a concorso è stato aumentato a quattro ed il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è stato prorogato fino a tutto il 31 gennaio 1962;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Dina dott. Samuele, ispettore generale, capo del personale civile.

Membri:

Zucco dott. Federico, ispettore generale;

Caruso dott. Angelo, direttore di divisione;

Lorenzini prof. Alfonso, ordinario di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » Roma;

Bachelet prof. Giorgio, ordinario di italiano e storia presso l'Istituto magistrale « V. Colonna » Roma.

Segretario:

Vagnoni dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione è aggregato il geofisico capo dott. Raul Bilancini quale membro aggiunto senza voto, per l'esame orale di meteorologia e di aerologia generale.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1962
Registro n. 15 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 2.

(2597)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1940 del 12 marzo 1962, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto;

Componenti:

Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;

D'Agostino prof. dott. Lorenzo, libero docente in patologia medica;

Balestrazzi prof. dott. Nicola, libero docente in patologia chirurgica;

Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Il dott. Donato Ressa, funzionario di prefettura, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 12 aprile 1962

Il medico provinciale: CARONNA

(2543)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.